

STATUTO FONDAZIONE

Statuto della Fondazione " FONDAZIONE D.O.T. ONLUS"

ART.1 – Costituzione

È costituita una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE D.O.T. DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE” siglabile “FONDAZIONE D.O.T. ONLUS” ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

Essa risponde ai principi ed alla tipologia della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal suddetto art. 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

ART.2 – Sede - Durata

La Fondazione ha sede in Torino _____ e potrà istituire sedi secondarie nell'ambito della Regione. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica, persegue i suoi scopi prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte ed è rivolta allo svolgimento di attività nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pertanto non potrà svolgere attività diverse da quelle di seguito indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

È scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale quali lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della medicina dei trapianti, la promozione e lo sviluppo delle pratiche terapeutiche legate al trapianto, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'informazione dei cittadini ed il sostegno della rete di donazione e di trapianto di organi, tessuti e cellule e dei soggetti interessati dall'attività di donazione e di trapianto.

La Fondazione potrà promuovere e sviluppare, attraverso la collaborazione con università, organismi, enti di ricerca od altri enti, tutte le attività che favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione.

In particolare, la Fondazione intende:

- a. promuovere la ricerca scientifica, lo studio e l'innovazione nell'ambito delle pratiche terapeutiche legate al trapianto di organi, tessuti e cellule; dette attività potranno essere svolte direttamente e/o essere affidate - mediante la stipula di apposite convenzioni - ad enti di ricerca e università ed in particolare a strutture sanitarie specializzate, che operano specificamente nel settore dei trapianti;
- b. promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule, anche attraverso azioni e campagne di sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica da realizzarsi anche con l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa;
- c. diffondere nei confronti dell'opinione pubblica una corretta informazione riguardo il tema

del trapianto di organi, tessuti e cellule, quale consolidata pratica terapeutica;

- d. promuovere iniziative volte al sostegno della rete di donazione e di trapianto di organi, tessuti e cellule del Sistema Sanitario Nazionale;
- e. sviluppare relazioni istituzionali e collaborazioni con altri organismi in Italia ed all'estero nonché promuovere iniziative di scambio culturale tra ricercatori del settore;
- f. svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento degli scopi.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate la Fondazione potrà sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività, nonché acquistare materiali e strumenti utili a far sì che scienza e tecnica vengano messe al servizio dei trapianti e di coloro che si rivolgono alle strutture sanitarie di cui sopra.

Tali scopi verranno perseguiti anche mediante:

- la promozione e l'organizzazione della raccolta di fondi e di finanziamenti - sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e, in particolare, del D.lgs 385/1993 s.m.i. - da destinare ai programmi di ricerca ed al sostegno delle iniziative che costituiscono gli scopi della Fondazione nonché al sostegno della rete di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule;
- l'istituzione e/o il finanziamento di borse di studio e premi che consentano a ricercatori italiani e stranieri di condurre ricerche su argomenti che rientrano negli scopi della Fondazione

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e con personalità e istituzioni italiane e straniere di qualsiasi natura giuridica che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

La Fondazione può, inoltre, stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi di cui sopra.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse

Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali purché non incompatibili con la sua natura e nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non esaustiva potrà:

- a) promuovere e organizzare eventi istituzionali quali workshop, seminari, corsi manifestazioni, convegni nonché incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali della cultura scientifica e di sensibilizzazione sociale nel settore di intervento della Fondazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque

- posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare accordi/convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
 - d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) con espressa esclusione nei confronti degli enti pubblici fondatori, potrà richiedere contributi pubblici e promuovere iniziative innovative di beneficenza per finanziare i progetti di ricerca e nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria;
 - f) ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali che possano rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;
 - g) sostenere le attività cliniche, di formazione e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio anche a beneficio di dipendenti di strutture sanitarie;
 - h) collaborare e instaurare relazioni con strutture sanitarie, enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
 - i) svolgere, in via strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura costituiti secondo leggi straniere;
 - j) stipulare ogni atto o contratto per la realizzazione degli scopi dell'ente, nonché svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Patrimonio indisponibile

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è così composto:

- patrimonio iniziale di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinata a incrementare il patrimonio indisponibile; dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani ed internazionali .

Art. 6 - Patrimonio disponibile

Il patrimonio disponibile è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della

fondazione non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio indisponibile;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- dalle quote e dai contributi concessi dai Membri fondatori e partecipanti non espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- dai ricavi delle attività istituzionali ed accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.
- dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio disponibile da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e internazionali.

Il patrimonio disponibile è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo successivo verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), e la relazione gestionale da sottoporsi all'Assemblea per l'approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile seguente, con le maggioranze di cui al successivo art. 14. Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno predisporrà, altresì, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre ai sensi del successivo articolo 14.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione, che assume come sopra detto, la natura anche di Fondazione di partecipazione, si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Onorari.

Articolo 9 Fondatori

Sono Fondatori gli Enti che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione.

La qualifica di Fondatore non è trasmissibile.

Articolo 10 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, previa presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e conseguente delibera di accoglimento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitore, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che ne determinerà anche la durata, coloro che contribuiscano con un'attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11 - Onorari

Possono ottenere la qualifica di Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione. Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

La qualifica di Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge il membro Onorario nell'attività della Fondazione.

Articolo 12 - Esclusione

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Per deliberare l'esclusione di un Sostenitore o di un Onorario è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del membro o dei membri da escludere.

L'esclusione dei Sostenitori e degli Onorari può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti per i quali si è assunto l'impegno; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione e con le finalità ed i principi da essa promossi;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
- il Comitato Scientifico.

Ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, per i quali potrà essere determinato un compenso in misura non superiore a quella massima consentita dalla legge, le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Articolo 14 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori e da numero variabile di rappresentanti dei sostenitori, designati dai sostenitori stessi a maggioranza, secondo le seguenti proporzioni:

- fino a 5 sostenitori: 1 rappresentante;
- da 6 a 10 sostenitori : 2 rappresentanti;
- da 11 a 15 sostenitori: 3 rappresentanti;
- oltre 15 sostenitori: 4 rappresentanti.

Per poter partecipare alla designazione dei loro rappresentanti, i sostenitori dovranno essere in regola con i versamenti ai sensi dell'articolo 10.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- deliberare in merito all'esclusione dei Membri sostenitori e onorari in base a quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto;
- prendere atto con apposito verbale della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dei fondatori ai sensi dell'art. 15;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- deliberare in merito a modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sempre nei limiti dell'art. 25 del codice civile e, in genere, dei poteri della pubblica autorità;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo, sempre nei limiti dell'art. 25 e seguenti c.c. quanto ai poteri della pubblica autorità;
- deliberare su quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e la seconda entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione

ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri aventi diritto all'atto dell'adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno avere cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Nessun Fondatore e/o rappresentante dei Sostenitori designato ai sensi del comma 1° del presente articolo potrà rappresentare in assemblea per delega più di un Fondatore e/o rappresentante dei Sostenitori.

Fondatori e rappresentanti dei Sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Fondazione e conseguente devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, che devono essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei Membri, e, in ogni caso, con il consenso di tutti i fondatori.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri. Ogni Fondatore ha diritto a nominare un membro del Consiglio.

I componenti del Consiglio nominati dai fondatori devono aver maturato specifiche esperienze e possedere adeguata capacità professionale e dunque essere in possesso di comprovata esperienza nella attività di ricerca o assistenziale preferibilmente nel settore della medicina dei trapianti.

Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione sarà nominato in sede di atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati una sola volta, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri della pubblica autorità in base al codice civile e alle leggi speciali.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore che ha nominato il consigliere cessato provvedere a sostituirlo. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi dalla stessa perseguiti, ed esaminare i progetti eventualmente proposti dal Comitato Scientifico;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;
- attribuire la qualifica di Sostenitore od Onorario, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
- nominare, al suo interno, il Presidente della Fondazione, e il Vice Presidente della Fondazione; la prima nomina è fatta nell'atto costitutivo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti ed affidandone la realizzazione a dei team operativi, di cui indicherà i/il responsabili/e;
- nominare il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare il Presidente ed i componenti del Comitato Etico;
- nominare e revocare il Tesoriere ed il Segretario della Fondazione, che svolgono rispettivamente attività di gestione finanziaria e di gestione amministrativa della Fondazione, determinandone il compenso e la durata dell'incarico;
- adottare l'eventuale regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio indisponibile o al patrimonio disponibile delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'Assemblea;
- fissare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo art. 23.

Articolo 16 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e documentabili, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio piemontese.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal

Vice Presidente che riveste la qualifica di vicario.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti nominati dai Fondatori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- a) - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) - siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione (la prima nomina è fatta nell'atto costitutivo dai Fondatori).

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; è fatto salvo quanto infra detto per il Segretario.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Pertanto, in caso di impedimento del Presidente di svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, quest'ultimo potrà conferire incarico al Vice Presidente di sostituirlo, con i medesimi poteri.

Il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 15.

Articolo 18 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati, fatta salva la prima nomina in sede di atto costitutivo, sulla base di un'apposita procedura ad evidenza pubblica, dal Consiglio di Amministrazione (fatta salva la prima nomina in sede di atto costitutivo), che ne determina anche il relativo compenso, e restano in carica per la durata stabilita dal Consiglio, fatta salva l'eventuale revoca intervenuta prima della relativa scadenza con decisione del Consiglio di

Amministrazione. Essi devono essere dotati di provata e specifica competenza, da far constare nella deliberazione di nomina.

Il Segretario, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, all'assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione curandone la verbalizzazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria della Fondazione predisponendo mezzi e strumenti necessari per la organizzazione ed attuazione delle singole iniziative, per la stipula di contratti con qualsiasi Istituto di Credito privato o bancario e cioè contratti di deposito, di locazione di cassette, di conto corrente e similari con il riconoscimento della firma disgiunta del Presidente della Fondazione.

Per decisione del Consiglio di Amministrazione, le mansioni del Segretario e del Tesoriere possono essere assunte da un unico soggetto che ne esplica le relative funzioni.

Articolo 19 – Collegio dei Revisori legali dei Conti o Revisore legale dei Conti

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti, su decisione dell'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori legali dei Conti. In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, l'assemblea può nominare, ove consentito, un solo Revisore Legale dei Conti, iscritto nell'apposito Registro

Il Revisore legale dei conti o il Collegio dei Revisori legali dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore legale dei conti o i membri del Collegio dei Revisori legali dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

Il Revisore legale dei conti o i membri del Collegio dei Revisori legali dei Conti possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle determinazioni dell'Organo di controllo.

Il Revisore legale dei conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati. Gli stessi possono essere revocati per giusta causa.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

In caso di dimissioni di uno o più membri, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione dei Componenti mancanti, i quali resteranno in carica sino al termine di scadenza del Comitato Scientifico.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, o fino al compimento dell'incarico.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 21 - Comitato Etico

Il Comitato Etico, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione. Esso vigila sull'eticità dell'operato della Fondazione ed esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Articolo 22 - Foro competente

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, sono di esclusiva competenza del foro di Torino.

Articolo 23 - Scioglimento

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, la Fondazione si scioglie nel caso in cui per tre esercizi consecutivi dal bilancio consuntivo risulta una perdita di esercizio di ammontare complessivo superiore al patrimonio disponibile.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei propri membri aventi diritto di voto e, in ogni caso, con il consenso di tutti i fondatori, ad altre ONLUS aventi analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, quindi, nel rispetto dei poteri della pubblica autorità e degli articoli 30 e seguenti del c.c.